



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 109 del 28/06/2016

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) del D.lgs. 118/2011: 1) sent. n. 6549/15 Tribunale Bari – Sez. Lav. “Scarongella”; 2) sent. 6054/15 Tribunale Bari – Sez. Lav “Sportelli Sisto”; 3) sent. 2071/16 Tribunale Bari –Sez. Lav “Roselli; 4) decreto liquidazione CTU n. 19197/2016 Dr. Palmisano; 5) decreto liquidazione CTU n. 41474/2015 dr. Mazzoccoli.



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n: 1) n. **6549/15** resa nel giudizio "Scarongella Michele/ Regione Puglia (cont. 254/13/FO)"; 2) sent. **6054/15** resa nel giudizio "Sportelli Sisto Fedele" (cont. 168/13/FO); 3) sent. **2071/16** resa nel giudizio "Roselli Leonardo (cont. 1127/15/FO)"; 4) decreto liquidazione CTU n. **19197/2016** Dr. Palmisano; 5) decreto liquidazione CTU n. **41474/2015** dr. Mazzoccoli.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi ovvero alle stesse ordinanze e decreti emessi dall'organo giudicante in corso di causa, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione agli specifici debiti fuori bilancio derivanti dal titolo esecutivo sopra indicato, si specifica quanto segue.

1) (cont. 254/13/FO) Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. **Scarongella Michele**, operaio irriguo appartenuto alla ex Struttura Impianti Irrigui dell'attuale Sezione Demanio e Patrimonio, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere, sulla base degli accordi collettivi, il rimborso dell'indennità di percorrenza "casa - posto lavoro - casa" per i periodi indicati in ricorso, nonché la rifusione delle spese legali in distrazione.

- Resisteva la Regione ed all'esito del giudizio il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, in aderenza ad un consolidato orientamento, con sentenza n. **6549 del 07.12.2015** accoglieva la domanda formulata dal ricorrente condannando la Regione a corrispondere l'indennità di percorrenza in ragione di 1/5 del costo della benzina per i chilometri indicati in ricorso, per un totale di € 1.830,34, oltre interessi legali (€ 271,00) e rivalutazione monetaria (€ 184,82) decorrenti dalla data di maturazione al soddisfo (calcolati 31.03.2016), per un totale complessivo di **€ 2.286,16**. Condannava, altresì, l'Amministrazione al pagamento delle spese legali nella misura di € 2.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge, con distrazione in



favore del difensore costituito, avv. Leonardo Goffredo; per un totale di **€ 2.918,24**, come da nota specifica e compresa ritenuta di acconto (€ 460,00).

2) (cont. 168/13/FO) Il sig. **Sportelli Sisto Fedele**, presentava ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Bari sezione Lavoro per l'accertamento e dichiarazione del suo diritto all'inquadramento nel superiore livello Area I – livello 1 di cui al C.C.N.L. di categoria del 10.7.2002 e del 06.07.2006 al C.C.P.L. della Provincia di Bari del 28.2.2005, con decorrenza dal 09.04.2008 al 31.05.2010 e conseguente condanna della Regione Puglia all'inquadramento ad ogni effetto contrattuale e normativo oltre che al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, con vittoria di spese in distrazione.

- Si costituiva la Regione chiedendo il rigetto della domanda.

- All'esito del giudizio, con **sentenza 6054 del 18.11.2015** il G.L., accolto il ricorso, dichiarava il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nell'Area I livello I del c.c.n.l. per gli Operai Agricoli a far data dal 29.04.2008; condannava pertanto la Regione al conseguente pagamento delle differenze retributive dal 09.04.2008 al 31.05.2010. Condannava alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 4.050,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Leonardo Goffredo.

- Seguiva impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'Amministrazione, considerato che, in più occasioni, la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari si è pronunciata nel senso di rigettare la domanda volta alla dichiarazione del diritto al superiore inquadramento non avendo ritenuto applicabile ai dipendenti di enti pubblici l'art. 2103 c.c. *"in virtù di espressa volontà legislativa (art. 52 del D. Lgs.vo 165/2001) e ciò anche in presenza di un rapporto contrattuale di natura privatistica - la cui rilevanza attiene esclusivamente alla concreta disciplina degli aspetti esecutivi del rapporto - ma non muta la natura dello stesso, quale rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico"*; tuttavia, la medesima Sezione ha ritenuto di *"attribuire rilevanza alle superiori mansioni svolte al sol fine di accertare il diritto al corrispondente trattamento economico."*

Nella pendenza del giudizio di appello, veniva posto in esecuzione il capo della sentenza impugnata relativo alle spese legali e, pertanto, notificato atto di precetto di pagamento, a seguito del quale si invitava controparte a non proseguire oltre nell'esecuzione e a produrre nota spese (mail del 09.05.2016 prot. 6388 del 09.05.2016) per le spese maturate sino alla notifica dell'atto di precetto di pagamento ammontanti ad € 5.165,16, oltre ritenuta di acconto pari ad € 958,50 per un totale complessivo di € 6.123,66.

Nel caso di specie il riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio ed eventuale conseguente **pagamento si intende con riserva all'esito del pendente giudizio di appello.**

3) (cont. 1127/15/FO) Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. **Roselli Leonardo**, operaio irriguo appartenente all'ex Struttura Impianti Irrigui della Sezione Demanio e Patrimonio, chiedeva al Giudice del Lavoro di quantificare il suo riconosciuto diritto (sentenza n. 9101/14 Tribunale di Bari Sezione Lavoro) al rimborso delle indennità di chilometriche casa - posto di lavoro – casa.

- Si costituiva la Regione Puglia facendo rilevare che l'Amministrazione si era resa parte adempiente avendo proceduto nelle more del giudizio al relativo pagamento delle suddette indennità, giusta Determina Dirigenziale n. 54 del 18.02.2016.

Si precisa, tuttavia, che a quest'ultima si giungeva dopo un lungo ma imprescindibile iter rappresentato dal reperimento dei fondi, dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio da parte del Consiglio regionale con L.R. 29.12.2015 n. 39 e, infine,



dall'attesa dei necessari tempi tecnico- contabili conseguenti all'approvazione della legge regionale di Bilancio anno 2016.

- Il Giudice del Lavoro, tuttavia, con sentenza n. **2701/2016**, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere, condannava la Regione al pagamento delle spese legali, seppur liquidate nella misura minima (in rapporto al valore della causa), di € 2.008,00, oltre accessori di legge ovvero come da nota spese (prot. 6557 del 12.05.2016) ammontanti complessivamente a € **2.929,92** (di cui € 461,84 a titolo di ritenuta di acconto).

4) (cont. 139/09/B/GA) Nel corso della causa di lavoro (R.G. 26310/2008) incardinata dal Sig. Cisternino Rocco, operaio irriguo dipendente della ex Struttura Impianti Irrigui dell'attuale Sezione Demanio e Patrimonio, veniva nominato, in qualità di Consulente del Giudice, il dr. Francesco Antonio Palmisano per la redazione di C.T.U. contabile. Con **decreto liquidazione n. 19197/2016 del 20/04/2016** il G.L. determinava, a titolo di compenso per l'opera prestata dal professionista, l'importo di € 873,08 oltre IVA e Cassa di Previdenza per i Dottori Commercialisti, ponendolo provvisoriamente a carico della Regione Puglia, resistente, per un totale complessivo di € **1.107,76** di cui € 174,62 per ritenuta di acconto.

5) (cont. 1433/10/FO) Nel corso della causa di lavoro (R.G. 14502/2010) incardinata dal Sig. Borrelli Romano, operaio irriguo dipendente della ex Struttura Impianti Irrigui dell'attuale Sezione Demanio e Patrimonio, veniva nominato, in qualità di Consulente del Giudice, il dr. Ruggero Mazzoccoli per la redazione di C.T.U. contabile. Con **decreto liquidazione n. 41474/2015 del 17.09.2015** il G.L. determinava, a titolo di compenso per l'opera prestata, l'importo di € 360,00 oltre IVA e Cassa di Previdenza per i Dottori Commercialisti, ponendolo a carico delle parti in solido, salvo rivalsa, per un totale complessivo di € **456,77** di cui € 72,00 per ritenuta di acconto.

Tanto premesso, si ritiene opportuno procedere con la presente procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dai titoli esecutivi sopra descritti.

Si precisa, tuttavia, che il riconoscimento e pagamento del debito fuori bilancio limitatamente agli importi di:

- € **6.123,66**, a titolo di spese legali, derivante dalla sentenza n. 6054/15 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, *si intende con riserva di ripetizione all'esito del relativo giudizio di appello* incardinato nei confronti del sig. **Sportelli Sisto Fedele** (cont. 168/13/FO), all'attualità pendente;

- € **1.107,76** a titolo di onorario per C.T.U., derivante dal **decreto liquidazione decreto liquidazione n. 19197/2016 del 20/04/2016** del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, *si intende con riserva di rivalsa all'esito del relativo giudizio* pendente nei confronti del ricorrente sig. **Cisternino Rocco** (cont. 139/09/B/GA).

- € **456,77**, a titolo di onorario per C.T.U., derivante dal **decreto liquidazione n. 41474/2015 del 17.09.2015** del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, *si intende con riserva di rivalsa all'esito del relativo giudizio* pendente nei confronti del ricorrente sig. **Borrelli Romano** (cont. 1433/10/FO).

- All'esito dell'istruttoria preliminare, pertanto, la spesa complessiva risulta di **€15.822,51** così suddivisa:

- a) € 1.830,34= per sorte capitale;
- b) € 271,00= per interessi legali;
- c) € 184,82 = per rivalutazione monetaria;
- d) €13.536,35= a titolo di spese procedurali e legali (di cui € 1.627,53 per onorari CTU).



Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso'. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese e competenze derivanti dalle sopra descritte sentenze vengono finanziate con imputazione, rispettivamente, a Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"; Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente del Servizio Pianificazione Controlli e Affari Legali

Dott.ssa Anna De Domizio

Il Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio

Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Assessore
Avv. Raffaele Piemontese



Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) del D.lgs. 118/2011 derivante da pronunce del Tribunale di Bari Sezione Lavoro: 1) sentenza n. 6549/15; 2) sentenza n. 6054/15; 3) sentenza n. 2071/16; 4) decreto liquidazione CTU n. 19197/2016; 5) decreto liquidazione CTU n. 41474/2015.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“E’ riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di €15.822,51= derivante dalle seguenti pronunce esecutive del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro:

- 1) sentenza n. 6549/15 (Scarongella M. / Regione Puglia - cont. 254/13/FO) per un totale di € 5.204,40 =, di cui € 2.918,24 per spese legali;
- 2) sentenza n. 6054/15 (Sportelli S. / Regione Puglia - cont. 168/13/FO) e successiva procedura esecutiva per un totale di € 6.123,66= a titolo di spese legali, *con riserva di ripetizione del conseguente pagamento all’esito del pendente giudizio di appello*;
- 3) sentenza n. 2071/16 (Roselli L. / Regione Puglia - cont. 1127/15/FO) per un totale di € 2.929,92 = a titolo di spese legali;
- 4) decreto liquidazione n. 19197/2016 CTU Dr. Palmisano (Cisternino R. / Regione Puglia - cont. 139/09/B/GA) per un totale di € 1.107,76 = a titolo di compensi, *con riserva di rivalsa all’esito del relativo giudizio*;
- 5) decreto liquidazione n. 41474/2015 CTU dr. Mazzoccoli (Borrelli R. / Regione Puglia - cont. 1433/10/FO) per un totale di € 456,77= a titolo di compensi, *con riserva di rivalsa all’esito del relativo giudizio*.

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- € 1.830,34= a titolo di sorte capitale alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1, Capitolo 131091 ‘Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso’;
- € 271,00= a titolo di interessi Missione 1 Programma 11 Titolo 1 , Capitolo cap. n. 1315 ‘Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi’;
- € 184,82 = a titolo di rivalutazione monetaria Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”
- € 13.536,35= a titolo di spese procedurali e legali Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”.

